

# Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) (Rafforzamento della protezione dei depositanti)

## Modifica del 19 dicembre 2008

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 2008<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge sulle banche dell'8 novembre 1934<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 37a<sup>bis</sup>* Pagamento immediato

<sup>1</sup> I depositi ai sensi dell'articolo 37b capoverso 1<sup>bis</sup> vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi disponibili.

<sup>2</sup> L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF<sup>3</sup>.

*Art. 37b cpv. 1<sup>bis</sup>, 4 e 5*

<sup>1bis</sup> I depositi che non sono al portatore, comprese le obbligazioni di cassa, depositati presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>5</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993<sup>6</sup> sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1<sup>bis</sup>, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.

- 1 FF 2008 7659
- 2 RS 952.0
- 3 RS 281.1
- 4 RS 281.1
- 5 RS 831.40
- 6 RS 831.42

<sup>5</sup> Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota e in casi giustificati può concedere deroghe; concede deroghe in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

*Art. 37h cpv. 1<sup>bis</sup> e 3 lett. b<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati conformemente all'articolo 37b capoverso 1<sup>bis</sup> presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.

<sup>3</sup> L'autodisciplina è approvata se:

<sup>bis</sup>. prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospenso;

## II

*Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2008*

Gli articoli 37a, 37b capoverso 1 e 37h capoversi 1 e 3 lettera b sono sospesi per il periodo di validità della presente modifica.

## III

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>7</sup>; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 20 dicembre 2008 con effetto sino al 31 dicembre 2010.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz